



STUDIO GIOVANNI CAVADINI STP
COMMERCIALISTI

Erba, 08 aprile 2021

Circolare	
N. 2	IL DECRETO SOSTEGNI E LE NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Per info:	✉ affge@studiocadi.it +39 031 5478018

Il DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", contiene alcune disposizioni in materia di riscossione che abbiamo di seguito esaminato:

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI NOTIFICA

E' sospesa l'attività di notifica di cartelle di pagamento e di altri atti della riscossione.

Destinatari: tutti

Periodo: Dalla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 «Cura Italia» (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal DL n. 41/2021 «Decreto Sostegni» (30 aprile 2021)

Ripresa: dal 1° maggio 2021

Note: Sono oggetto di sospensione anche le notifiche a mezzo PEC

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi avvisi di addebito Inps, entrate tributarie e non tributarie.

Destinatari: tutti

Periodo di scadenza originale: **8 Marzo 2020 - 30 Aprile 2021** (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" -allegato 1 del DPCM 1°marzo 2020-, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)

Ripresa: i pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021

Note: È possibile richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE CAUTELARI ED ESECUTIVE

E' sospesa l'attivazione di nuove procedure di riscossione sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti).

Destinatari: tutti

Periodo: Dalla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 «Cura Italia» (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal DL n. 41/2021 «Decreto Sostegni» (30 aprile 2021)

Ripresa:

- Dal 1° maggio 2021 per le cartelle o gli avvisi scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
- Dal 1° giugno 2021 per le cartelle o gli avvisi con termini di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (08/03/2020-30/04/2021)

Note: Prima del termine del periodo di sospensione è possibile presentare istanza di rateizzazione per evitare l'attivazione delle procedure.

SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DEGLI STIPENDI

Sono sospesi i pignoramenti effettuati dall'Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate.

Destinatari: tutti

Periodo: 19 Maggio 2020 - 30 Aprile 2021

Provvedimento: Dall'entrata in vigore del DL n. 34/2020 «Decreto Rilancio» (19/5/2020) e fino al 30/04/2021, le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice).

Note: Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito)



STUDIO GIOVANNI CAVADINI STP
COMMERCIALISTI

NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO PER «ROTTAMAZIONE TER», «SALDO E STRALCIO» E «ROTTAMAZIONE UE»

È stata introdotta una maggiore flessibilità per il versamento delle rate 2020 e 2021 relative alle Definizioni agevolate («Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE»).

TABELLA - NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO PER «ROTTAMAZIONE TER», «SALDO E STRALCIO» E «ROTTAMAZIONE UE»

Rottamazione	N° rata e scadenza originaria		Scadenza prorogata
	N° rata	Scadenza originaria	
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter".	3° -->	31.07.2020	31.07.2021 (tolleranza 5 gg)
	4° -->	30.11.2020	
	5° -->	31.07.2021	30.11.2021 (tolleranza 5 gg)
	6° -->	30.11.2021	
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;	3° -->	(*) 1.06.2020	31.07.2021 (tolleranza 5 gg)
	4° -->	1.06.2020	
	5° -->	31.07.2020	
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;	6° -->	30.11.2020	30.11.2021 (tolleranza 5 gg)
	7° -->	1.03.2021	
Somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.	8° -->	31.05.2021	30.11.2021 (tolleranza 5 gg)
	9° -->	31.07.2021	
	10° -->	30.11.2021	
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;	2° -->	(*) 1.06.2020	31.07.2021 (tolleranza 5gg)
	3° -->	1.06.2020	
	4° -->	31.07.2020	
	5° -->	30.11.2020	
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.	6° -->	1.03.2021	30.11.2021 (tolleranza 5 gg)
	7° -->	31.05.2021	
	8° -->	31.07.2021	
	9° -->	30.11.2021	

(*) Il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020



STUDIO GIOVANNI CAVADINI STP
COMMERCIALISTI

«STRALCIO» DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO

E' istituito lo «stralcio» dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro

Destinatari: Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro

Periodo: Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

Provvedimento: Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (calcolati al 23/03/2021) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni riferiti a soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni. Sono escluse alcune tipologie di debiti

Note: Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi

TABELLA - NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO «SALDO E STRALCIO»

Saldo e stralcio	N° rata e scadenza originaria		Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017 che: <ul style="list-style-type: none">hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.	2° -->	(*) 1.06.2020	31.07.2021
	3° -->	31.07.2020	
	4° -->	31.03.2021	30.11.2021
	5° -->	31.07.2021	

(*) Il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.